

# **NUOVO REGOLAMENTO ANTIDOPING**

## **CODICE MONDIALE ANTIDOPING (WADA)**

### **RELAZIONE 2008**

**PROF ANTONIO SPATARO  
MEDICO FEDERALE  
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO**

Il 01-01-2004 e' entrato in vigore il nuovo regolamento antidoping della Agenzia Mondiale Antidoping (WADA), organismo creato per garantire l'armonizzazione e la migliore pratica del programma antidoping internazionale e nazionale.

Il programma mondiale antidoping ha due finalità principali:

- 1) tutelare il diritto fondamentale degli atleti alla pratica di uno sport libero dal doping e quindi promuovere la salute, la lealtà e l'uguaglianza di tutti gli atleti del mondo
- 2) garantire l'applicazione di programmi antidoping armonizzati, coordinati ed efficaci sia a livello mondiale che nazionale, al fine di individuare, scoraggiare e prevenire la pratica del doping

Nel Regolamento Antidoping sono state introdotte importanti novità per quanto riguarda la lista delle sostanze vietate e la concessione di esenzioni per fini terapeutici

### **SOSTANZE VIETATE E METODI PROIBITI** **(in e fuori competizione)**

**ANABOLIZZANTI** esogeni (nandrolone, testosterone, DHEA, etc) o endogeni (androstenedione, prasterone, Testosterone, etc) La determinazione urinaria del testosterone insieme al suo metabolita epitestosterone permette di individuare l'origine esogena quando il testosterone nelle urine è superiore di quattro volte quella dell'epitestosterone.

Sono proibiti altri agenti con effetto anabolizzante come il Clenbuterolo, i SARMs, il tibolone, lo zeranolo, lo zilpaterolo.

**ORMONI PEPTIDICI** (eritropoietina, GH, IGF-1, MGFs, insulina, corticotropine), gonadotropine corionica ed ipofisarie (proibite solo negli uomini)

**BETA 2 AGONISTI** (formoterolo, salbutamolo, salmeterolo, terbutalina) sono consentiti per via inalatoria solo per prevenire e curare l'asma bronchiale o l'asma indotta da esercizio. E' richiesta una preventiva notifica con la compilazione di un modulo di richiesta di esenzione per fini terapeutici corredata da certificazione medica specialistica e completa documentazione comprendente test spirometrici a riposo e dopo test provocativi.

In particolare per gli atleti olimpici il CIO ha previsto dei test provocativi con criteri particolarmente severi per definire la diagnosi. Questo vuol dire che in mancanza di adeguata documentazione, questi atleti, dovrebbero, immediatamente, sospendere l'assunzione di Beta 2 Agonisti.

Il salbutamolo in alte concentrazioni ha effetti anabolizzanti. Un valore di salbutamolo superiore a 1000 ng/ml viene considerato come un segno analitico avverso e l'atleta deve dimostrare che si tratta di una conseguenza legata all'uso terapeutico del farmaco per via inalatoria.

### **ORMONI ANTAGONISTI E MODULATORI**

- a) inibitori della aromatasi ( anastrozole, letrozole, aminoglutetimide, exemestane, formestane, testolactone)
- b) modulatori selettivi dei recettori estrogenici (SERMs) (tamoxifene, raloxifene, toremifene)
- c) altre sostanze con attività anti-estrogenica (clomifene, cyclofenil, fulvestrant)
- d) agenti modificanti funzione miostatina (miostatina inibitori)

**DIURETICI E ALTRE AGENTI MASCHERANTI** (probenecid, finasteride, plasma expander tipo albumina dextranso, etc)

In campo sportivo il loro maluso fa riferimento a) all'intento di modificare il peso del corpo in sport dove questo rappresenta un fattore determinante (PESI LEGGERI) b) al tentativo di

accorciare i tempi di sostanze dopanti oppure di diluire gli stessi per rendere difficile il riscontro nelle urine

### **MANIPOLAZIONI O TENTATIVO DI MANIPOLAZIONI CHIMICHE E FISICHE.**

Sono vietate tutte le infusioni (flebo) che non siano legittimate per il loro uso da un trattamento terapeutico. Sarà necessaria un'autorizzazione di esenzione terapeutica retroattiva in caso di trattamento acuto in situazioni mediche di emergenza. L'utilizzazione non terapeutica delle flebo può essere considerato come violazione al regolamento antidoping e l'atleta può essere sottoposto a sanzioni .

Significa che il medico può ricorrere alla flebo solo in caso di documentata patologia; il che esclude l'uso di questo mezzo per la somministrazione di sostanze che non figurano nella lista dei prodotti proibiti, come integratori, zuccheri, proteine, fosfocreatina, etc

### **POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO DI OSSIGENO**

E' proibito il doping ematico incluso l'uso di sangue autologo, omologo o eterologo , prodotti eritrocitari di qualunque origine e trasportatori di ossigeno a base emoglobinica, perfluoroderivati, efaproxiral (RSR13) o nuove proteine stimolanti l'eritropoiesi(Derbepoietina etc)

### **DOPING GENETICO**

Si riferisce all'utilizzo non terapeutico di geni, acidi nucleici, sequenze nucleotidiche e/o cellule manipolate con tecnica di medicina genomica. L'inserimento di materiale genetico nel nucleo delle cellule bersaglio può avvenire secondo diverse tecniche.

## **SOSTANZE PROIBITE IN COMPETIZIONE**

### **STIMOLANTI**

Tutti gli stimolanti sono proibiti, eccetto i derivati imidazolici per uso topico e alcuni stimolanti (cafeina, fenilefrina cloridrato, pseudoefedrina, bupropion, fenilpropanolamina, pipradrol sinefrina) inseriti dalla WADA in un programma di monitoraggio 2008, per poter valutare il loro eventuale uso improprio in ambito sportivo. L'uso denunciato o il riscontro accertato di queste sostanze non costituisce una violazione al regolamento antidoping.

°ATTENZIONE .

L' adrenalina associata con anestetici locali o somministrata per via nasale o oftalmologica non è proibita. L'efedrina e la metilefedrina sono proibite quando la concentrazione è superiore ai 10 microgram per millilitro. La Catina è proibita per concentrazioni superiori ai 5 microgrammi per millilitro

### **NARCOTICI :**

a)naturali (codeina, morfina, tebaina, etc b) semisintetici (eroina, diidromorfina,etc c) sintetici (pentazocina, metadone, fentanil, etc).

Inseriti dalla WADA in un programma di monitoraggio 2008 il rapporto Morfina /Codeina

**CANNABINOIDI** (hashish, marijuana) .

**GLUCOCORTICOIDI** sono proibiti per via rettale per via orale o mediante somministrazione endovenosa ed intramuscolare.

L'uso dermatologico, otologico, nasale, buccale e oftalmologico non è proibito e non richiede notifica preventiva.

Per via inalatoria e in caso di iniezioni intraarticolari/ periarticolari/epidurali/intradermiche è richiesta una preventiva notifica con la compilazione di un modulo di richiesta di esenzione per fini terapeutici.

### **SOSTANZE PROIBITE IN PARTICOLARI SPORT**

L'uso di **ALCOOL** e di **BETA BLOCCANTI** sono proibiti in competizione in alcuni sport elencati nel codice WADA Il loro uso è consentito nel canottaggio

### **SANZIONI**

Le sanzioni sono erogate dagli Organi di Giustizia della Federazione Italiana Canottaggio o dalla Federazione Internazionale (FISA).

L'uso di sostanze vietate e metodi proibiti o il possesso di sostanze vietate determina, alla prima violazione, due anni di squalifica e alla seconda violazione una squalifica a vita. Tuttavia sono previsti aggravanti ed attenuanti che possono alleggerire (fino alla semplice ammonizione) la pena o aggravarla (fino a 4 anni di sospensione) Ove un'atleta riesca a dimostrare che l'assunzione di una sostanza vietata non era tesa ad incrementare la prestazione sportiva, per la prima violazione la pena consiste da un minimo di richiamo con nota di biasimo, senza squalifica da futuri eventi sportivi, a un massimo di un'anno di squalifica.

Per altre violazioni come il rifiuto o omissione di sottoporsi al prelievo del campione biologico o il sottrarsi in altro modo al prelievo stesso o qualsiasi tentativo di manomissione di una fase del Controllo Antidoping è prevista la squalifica per due anni in caso di prima violazione e squalifica a vita in caso di seconda violazione.

Per il traffico di sostanze vietate o di metodi proibiti o la somministrazione, o suo tentativo, di sostanze vietate o di metodi proibiti, il periodo di squalifica da un minimo di 4 anni fino alla squalifica a vita. Il coinvolgimento di un minore è considerato aggravante che comporta squalifica a vita del personale coinvolto.

Infine l'omessa informazione sulla reperibilità dell'atleta e conseguente mancata esecuzione del test comporta una squalifica della durata compresa tra i tre mesi e i due anni.

Incentivato in modo netto il pentitismo: la pena comminata può essere ridotta fino al 75% in caso di coillaboarazione "sostanziale"

La Conferenza mondiale sul doping sportivo tenutasi a Losanna nel febbraio 1999 ha sostenuto l'opportunità di tali squalifiche

## **COMPILAZIONE DEL MODULO DI LOCALIZZAZIONE DELL'ATLETA**

La Federazione Canottaggio stabilisce una lista registrata (R.T.P.) composta da atleti Nazionali ed Internazionali per i controlli antidoping a sorpresa a cura del Comitato per i controlli antidoping del CONI, del Ministero della Salute, della WADA e della FISA.

La Federazione Canottaggio invierà l'elenco di questi atleti di livello nazionale (Rappresentative nazionali) e internazionale (segnalati dalla FISA) corredato dagli indirizzi, dai numeri di telefono dell'atleta e della Società di appartenenza.

Questi atleti di livello internazionale, inseriti in questo elenco dovranno compilare un modulo ( WHEREABOUTS INFORMATION), dove, oltre alle informazioni relative ai dati personali, dovranno inserire informazioni più esaurienti possibili sul luogo principale di allenamento, orari e programma giornaliero delle sedute di allenamento, data, nome e luogo delle gare in programma. Il modulo va compilato almeno con cadenza trimestrale e riconsegnato alla segreteria generale della Federazione che provvederà a trasmetterlo alla WADA e alla commissione Antidoping del CONI.

L'atleta dovrà informare la segreteria generale della Federazione di ogni modifica delle informazioni fornite. Tali modifiche dovranno essere notificate con almeno 5 giorni di anticipo.

Qualora l'atleta in un periodo progressivo di 18 mesi, riceva tre avvisi con raccomandata per la mancata comunicazione di informazioni accurate sui luoghi di permanenza o un avviso per una combinazione di mancata comunicazione delle informazioni sui luoghi di permanenza e mancati controlli, per un totale di tre evenienze, l'atleta potrà essere soggetto a violazione delle norme antidoping.

Quindi si ribadisce la massima attenzione ai test a sorpresa fuori competizione. Un atleta che ne fallisca tre nell'arco di 18 mesi potrà ricorrere alla squalifica.

### **ESENZIONE A FINI TERAPEUTICI**

La concessione delle esenzioni terapeutiche è legato al possesso dell'idoneità sportiva agonistica, significa che un farmaco può essere assunto solamente se l'atleta è idoneo a svolgere attività fisica. Il codice WADA autorizza gli atleti e i loro medici a richiedere un'esenzione per fini terapeutici ovvero il permesso di utilizzare ai fini terapeutici sostanze o metodi contenuti nelle lista delle sostanze vietate.

L'atleta dovrà inoltrare la domanda almeno 21 giorni prima della partecipazione di una gara.

La domanda deve contenere la dichiarazione di un medico debitamente qualificato che attesti la necessità dell'utilizzo della sostanza e che spieghi le ragioni per cui non è possibile utilizzare un altro farmaco permesso per il trattamento della patologia in questione. Devono esser specificati posologia, frequenza, via e durata di somministrazione della sostanza. Inoltre la domanda deve contenere in copia a) storia clinica medica e risultati specifici relativi alla patologia in essere; b) documentazione comprovante la diagnosi, comprensiva dei risultati diagnostici specifici della patologia in essere. Tale dichiarazione medica deve essere presentata in lingua inglese e scritta in stampatello sulla apposita modulistica approvata dalla WADA e reperibile o sul sito federale [www.canottaggio.org](http://www.canottaggio.org) o anche sul sito [www.wada-ama.org](http://www.wada-ama.org) alla sezione Therapeutic Use Exemption

Solo per le richieste di esenzione ai fini terapeutici degli atleti nazionali insieme a tale modulistica deve essere allegato:

- 1) certificato di idoneità all'attività agonistica, come previsto dal D.Lgs 196/2003.
- 2) Informativa e modulo di consenso sottoscritti dall'atleta (anche reperibile sul sito del CONI [www.coni.it](http://www.coni.it))
- 3) Fotocopia della ricevuta comprovante il versamento dei diritti amministrativi a favore della CONI servizi SPA di 105 euro con bonifico bancario a BNL c/c 9000 Agenzia CONI 6309 con

casuale di pagamento “per diritti amministrativi Commissione esenzione ai fini terapeutici (CEFT).

Le esenzione dovranno essere inviate o per posta alla Federazione Italiana Canottaggio Viale Tiziano 74 00196 Roma o per fax 06-36858148 o per posta elettronica a [pilar.martinori@canottaggio.org](mailto:pilar.martinori@canottaggio.org),

L’eventuale estensione internazionale deve essere proposta tramite la Federazione Italiana Canottaggio al Comitato della FISA.

Le decisioni del CEFT o della FISA, costituite da un certificato di esenzione che comprende le informazioni relative alla durata dell’autorizzazione e delle condizioni di tale esenzione, verranno comunicate alla Federazione Italiana Canottaggio che provvederà ad inoltrarla all’atleta e alla WADA..

Per gli atleti di livello internazionale la FIC invierà la documentazione al Comitato per l’esenzione ai fini terapeutici della Federazione Internazionale di Canottaggio (**FISA - Av. del Cour 135 case postale 18 - 1000 Lausanne 3 - Switzerland e-mail [stephanie.humberset@fisa.org](mailto:stephanie.humberset@fisa.org)**).. Tale esenzione concessa dal Comitato della FISA ha efficacia anche in ambito Nazionale.

Per gli atleti di livello nazionale la FIC invierà la documentazione al Comitato per l’esenzione ai fini terapeutici della Commissione Antidoping del CONI (Tel +39 06 36851. Fax +39 06 36857877. e-mail [antidoping@coni.it](mailto:antidoping@coni.it)) Tale esenzione concessa dal Comitato ha efficacia soltanto in ambito nazionale.

### **PROCESSO ABBREVIATO DI ESENZIONE PER FINI TERAPEUTICI**

La domanda di esenzione non verrà autorizzata retroattivamente ad eccezione dei seguenti casi:

- a) è stato necessario un trattamento di emergenza o un trattamento per una patologia medica acuta
- b) a causa di circostanze eccezionali, il richiedente non ha avuto la possibilità o il tempo sufficiente per sottoporre la sua domanda prima del controllo antidoping

In questi casi è possibile ottenere un processo abbreviato per la domanda di esenzione per fini terapeutici esclusivamente per l’uso di beta 2 agonisti per via inalatoria e glucocorticoidi per vie non sistemiche.

Per ottenere l’esenzione di una delle suddette sostanze, l’atleta deve fornire una dichiarazione medica che ne giustifichi la necessità terapeutica, contenente il nome del farmaco, la via di somministrazione, l’inizio e la durata del trattamento. Tale dichiarazione medica deve essere presentata in lingua inglese e scritta in stampatello sulla apposita modulistica approvata dalla WADA e reperibile anche sul sito [www.wada-ama.org](http://www.wada-ama.org) alla sezione Therapeutic Use Exemption.

Solo per le richieste di esenzione ai fini terapeutici degli atleti nazionali insieme a tale modulistica deve essere allegato:

- 1) certificato di idoneità all’attività agonistica , come previsto dal D.Lgs 196/2003.
- 2) Informativa e modulo di consenso sottoscritto dall’atleta ( anche reperibile sul sito del CONI [www.coni.it](http://www.coni.it))
- 3) Fotocopia della ricevuta comprovante il versamento dei diritti amministrativi a favore della CONI servizi SPA di 85 euro con bonifico bancario a BNL c/c 9000 Agenzia CONI 6309 con casuale di pagamento “per diritti amministrativi Commissione esenzione ai fini terapeutici (CEFT).

Le esenzione dovranno essere inviate o per posta alla Federazione Italiana Canottaggio Viale Tiziano 74 00196 Roma o per fax 06-36858148 o per posta elettronica a [pilar.martinori@canottaggio.org](mailto:pilar.martinori@canottaggio.org)

Le decisioni del CEFT verranno comunicate alla Federazione Italiana Canottaggio che provvederà ad inoltrarla all'atleta.

## **DICHIARAZIONE DI USO TERAPEUTICO DI SOSTANZE VIETATE O METODI PROIBITI DI CUI ALLA LISTA WADA**

Gli atleti non facenti parte dell'RTP, quindi tutti gli altri atleti agonisti, in caso di assunzione di sostanze vietate o metodi proibiti, non devono più richiedere l'esenzione ai fini terapeutici.

E' prevista, soltanto, una dichiarazione delle sostanze vietate o metodi proibiti, che non è soggetta all'approvazione preventivamente di alcun Comitato.

Gli atleti hanno l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità sportive la dichiarazione di uso terapeutico di sostanze e metodi vietati. Il medico responsabile della prescrizione terapeutica deve compilare e firmare il modulo, e deve possedere la Specializzazione più adeguata e coerente alla diagnosi e con la tipologia di trattamento prescritto. Per alcune patologie (in particolare se emergenze) può esser accettabile, a discrezione del CEFT, una prescrizione effettuata da un medico provvisto di specializzazione affine o non specialista. In caso di un controllo antidoping entro sette giorni lavorativi dalla sessione del prelievo l'Atleta interessato deve produrre alla Commissione antidoping del C.O.N.I. -N.A.D.O. la dichiarazione di uso terapeutico di sostanze vietate o metodi proibiti. Qualora le analisi di laboratorio a seguito di controllo antidoping rivelino l'uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito per i quali è stata prodotta una dichiarazione di uso terapeutico di sostanze vietate o metodi proibiti il procedimento si ritiene concluso, se le indagini e le valutazioni della Commissione, non sono probanti di una violazione delle norme antidoping. Viceversa l'atleta viene dichiarato positivo dalla Commissione. La modulistica relativa alla dichiarazione è consultabile sul sito federale [www.canottaggio.org](http://www.canottaggio.org) o sul sito [www.coni.it/antidoping](http://www.coni.it/antidoping)

Questa normativa vale solo per l'attività agonistica effettuata in Italia.

Viceversa tutti gli atleti non inseriti nella lista RTP, che però partecipano a gare internazionali, sono obbligati a presentare la domanda di esenzione a fini terapeutici con le stesse modalità degli atleti RTP (nazionali ed internazionali).

## **DOVERI E DIRITTI DELL'ATLETA**

L'atleta è tenuto a fornire informazioni precise ed aggiornate in ordine alla propria reperibilità essendo possibili test a sorpresa fuori competizione.

Gli atleti hanno l'obbligo di informarsi su tutti i prodotti e metodiche a loro prescritti e somministrati e di non assumere alcuna sostanza vietata. Gli atleti devono essere altresì a conoscenza degli elenchi aggiornati delle sostanze e metodi vietati in conformità alla Legge 376/2000 e al Codice antidoping della WADA

Gli atleti sono ritenuti responsabili dell'assunzione di qualsiasi sostanza vietata, nonché dei relativi metaboliti o marker rinvenuti nei loro campioni biologici. Pertanto per l'accertamento di una violazione antidoping non è indispensabile dimostrare che vi sia stato dolo, colpa, negligenza o uso colpevole da parte dell'atleta.

Per tutelare la salute gli atleti che fanno sport competitivo ed evitare di assumere inconsapevolmente sostanze dopanti il Ministero della Salute ha disciplinato l'uso dei farmaci dopanti obbligando le case farmaceutiche ad apporre un bollino rosso sulle confezioni. Chiunque voglia assumere un farmaco basta che verifichi sull'involucro del medicinale.

Il possesso effettivo o presunto di sostanze vietate da parte di una atleta o del personale di supporto è vietato.

In virtù di tale definizione, gli steroidi rinvenuti nell'automobile o nell'armadietto delle medicine dell'abitazione dell'atleta, costituiscono una violazione, salvo l'atleta dimostri che altri hanno usato la sua automobile o non era a conoscenza della presenza di tali sostanze e non intendeva esercitare il suo controllo su di essi.

Gli atleti devono riconoscere la competenza esclusiva del medico e attenersi alle sue prescrizioni.

Gli atleti hanno diritto di ottenere dal medico copia delle ricette da conservare a cura propria nella cartella clinica personale